

N. R.G. 1710/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2020 promossa da:
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Fabbretti

ATTORE

contro

MIUR, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

CONVENUTO

In punto a: pubblico impiego; assegnazione sede docente ex l. 104/92.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.8.2020, contenente un'istanza cautelare, la ricorrente, docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nella persona del Ministro *pro tempore* chiedendo:

- *In via cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte, - in via principale: ordinare alle amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 ad un'istituzione scolastica della Provincia di [REDACTED] e comunque sino all'esito del presente procedimento di merito;*
- *Nel merito: - In via principale: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso un'istituzione scolastica della Provincia di [REDACTED] nel Comune di residenza o viciniore; - In via subordinata: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso un'istituzione scolastica della Provincia di [REDACTED] [REDACTED] Vinte le spese".*

A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di essere figlia e referente unica [REDACTED] [REDACTED] riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, L. 104/1992; ha

affermato, inoltre, che nei numerosi anni di precariato le era già stata concessa la possibilità di prestare servizio nel comune di residenza suo e di suo padre.

Ha esposto che, nonostante per la provincia di [REDACTED] – per l'anno scolastico 2020/2021- fossero disponibili 248 posti in organico di diritto, era stata assegnata all'immissione in ruolo in data 27.8.2020 presso una sede della provincia di [REDACTED] sede che non le consentiva di prestare alcuna assistenza al padre gravemente disabile.

Si è costituito ritualmente in giudizio il Ministero dell'Istruzione che ha concluso per il rigetto del ricorso attoreo.

Con ordinanza emessa all'udienza del 30.9.2020, in accoglimento dell'istanza cautelare, è stato ordinato all'amministrazione resistente di assegnare la ricorrente ad una delle cattedre della scuola primaria che si erano rese disponibili alla data dell'emanazione dell'ordinanza e si fossero resi eventualmente disponibili nella provincia di [REDACTED] relativamente all'anno scolastico in essere.

La causa di merito è stata discussa e decisa all'udienza del 26.5.2021 con sentenza contestuale.

Si premette che il difensore del Ministero dell'Istruzione, [REDACTED] funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c., all'udienza di discussione ha espressamente rinunciato a coltivare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Si dà atto, altresì, che l'amministrazione resistente, in ottemperanza all'ordinanza emessa nella fase cautelare, ha disposto l'assegnazione della ricorrente presso un posto comune di scuola primaria presso la [REDACTED] dove ella sta prestando servizio con continuità e sta svolgendo il periodo di prova, come dichiarato dalla ricorrente nelle note finali autorizzate.

Nel merito, si osserva che la norma su cui la ricorrente fonda il proprio diritto al trasferimento – ossia l'art.33 comma 5 della legge 104/92- stabilisce che il lavoratore che assista il genitore disabile ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Non si tratta, quindi, di un diritto potestativo, ma di un diritto condizionato alla concreta disponibilità di una sede tenuto conto dell'organizzazione del datore di lavoro.

Nel caso in esame, risulta incontestato che la ricorrente vanta un diritto di precedenza ex l. 104/92 in quanto figlia e referente unica [REDACTED] riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, L. 104/1992; risulta, altresì, incontestato che, nei numerosi anni di precariato, le era già stata assegnata una sede scolastica nella provincia di [REDACTED] che le ha consentito di prestare assistenza continuativa al padre disabile.

Inoltre, è stato documentato all'udienza di discussione della fase cautelare dal difensore della ricorrente che, alla data del 29.9.2020, si erano resi vacanti sulla provincia di [REDACTED] almeno 30 posti di scuola primaria.

Ne discende che, stante l'ampia disponibilità di posti nella provincia di sede richiesta, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto applicare in favore della ricorrente la tutela prevista dalla l. n. 104/1992 così garantendo alla lavoratrice di continuare a prestare assistenza al genitore gravemente disabile.

La domanda principale proposta da [REDACTED] va, pertanto, accolta.

Il comportamento processuale collaborativo dell'amministrazione resistente nell'aver già dalla fase cautelare disposto l'assegnazione della lavoratrice presso una sede scolastica della provincia di [REDACTED] vicina alla residenza sua e del genitore disabile giustifica la compensazione delle spese del processo nella misura del 50%.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- in accoglimento della domanda principale formulata da [REDACTED], accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso un'istituzione scolastica della [REDACTED] nel Comune di residenza o viciniore;
- compensate le spese del processo nella misura del 50%, condanna l'Amministrazione resistente alle spese del processo nella restante parte che liquida in € 800,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese forfettarie *ex lege*.

Bologna 26/5/2021

Il Giudice Unico

Dott.ssa Maria Luisa Pugliese